



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A" CIVILE

Il Tribunale, nella persona dei Giudici  
dott. Fernando Ciampi           Presidente  
dott.ssa Paola Gandolfi       Giudice  
dott.ssa Silvia Giani           Giudice  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **75546/2012** promossa da:

**NOVAMONT SPA** (C.F. 08526630150), con il patrocinio dell'avv. MANSANI LUIGI e dell'avv. BELLAN ALBERTO (BLLLRT83C19E098F) VIA SANTA MARIA ALLA PORTA, 2 20123 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA SANTA MARIA ALLA PORTA, 2 20123 MILANO presso il difensore avv. MANSANI LUIGI

**ATTORE**

contro

**KROMABATCH SRL** (C.F. 06734060962), con il patrocinio dell'avv. RIVA VERONICA (RVIVNC71A61F205J) PIAZZALE MACIACHINI, 11 20159 MILANO, elettivamente domiciliato in presso il difensore

**UNIBAGS SRL** (C.F. 01752090991), con il patrocinio dell'avv. LAVIZZARI CESARE FULVIO, elettivamente domiciliato in VIA B.CELLINI, 21 20129 MILANO presso il difensore avv. LAVIZZARI CESARE FULVIO

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Giudica il Collegio che la domanda attorea sia fondata e meriti di essere accolta nei termini di cui appresso.

Si discute, in giudizio, della sleale concorrenza, per indebita appropriazione di pregi e scorretta informazione del consumatore, azionata da parte attrice, in relazione all'avvenuta commercializzazione in Italia, da parte convenuta, di un additivo ("d2w") per materiale plastico, decettivamente pubblicizzato come idoneo a realizzare prodotti biodegradabili in conformità alla direttiva UNI EN 13432 (in particolare buste di plastica, del cui mercato italiano l'attrice detiene una quota del 65%).

Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di parte convenuta relativa all'insussistenza di un rapporto concorrenziale con l'attrice, per essere essa convenuta non produttrice delle plastiche biodegradabili, ma mera distributrice dell'additivo "d2w", prodotto, peraltro, da altra società, non in giudizio:

invero la convenuta, avendo, nella propria attività, attribuito al prodotto commercializzato le qualità di cui si discute, si è resa parte attiva nella commissione dei fatti lamentati dall'attrice e, come tale, legittimata passiva delle doglianze di cui al presente giudizio.

Nel merito, poi, la tesi attorea della sleale concorrenza, per indebita appropriazione di pregi e scorretta informazione pubblicitaria del consumatore, risulta, a giudizio del Collegio, ben fondata:

per un verso, infatti, parte convenuta non contesta che il prodotto, realizzato con il proprio additivo (d2w), non possa, assolutamente, considerarsi biodegradabile in conformità alla direttiva UNI EN 13432, ma tenta di scagionarsi asserendo di aver riportato, nella propria pubblicità, caratteristiche attribuite al materiale in questione dal produttore Symphony (il che, francamente, non può considerarsi comportamento caratteristico dell'imprenditore corretto e professionalmente accorto - il quale controlla scrupolosamente l'esattezza delle informazioni commerciali veicolate - e non può, di certo, assolvere dall'illecito commesso, ma semmai, comportare una responsabilità solidale, che il danneggiato, tuttavia, ben può perseguire anche nei confronti di uno solo degli obbligati solidali ai sensi dell'art. c.c.);



per altro verso, poi, l'assunto di parte convenuta della sussistenza di vari gradi biodegradabilità (anche ammessa e non concessa l'accettabilità di un tale assunto), lungi dal fugare, aggrava, nella specie, il rilievo di decettività del prodotto in discussione (d2w), in quanto esso è stato pubblicizzato come idoneo e far conseguire una biodegradabilità al livello raggiungibile in base alle prescrizioni della direttiva UNI EN 13432 (docc. 90,91,92,106,108,113 att.).

Tutto ciò, sicuramente, integra, a giudizio del Collegio, una condotta della convenuta illecita, sia ai sensi dell'art.2598, nn.2 e 3,c.c. (indebita appropriazione di pregi e scorretta informazione del consumatore), sia ai sensi degli artt.2,3,4 D.Lgs. 145/07 (pubblicità ingannevole), con il conseguente accoglimento delle richieste di inibitoria, alla convenuta, di attribuzione al proprio prodotto (d2w) della capacità di conferire biodegradabilità in conformità alla direttiva UNI EN 13432 (con relative penali) e di pubblicazione, quale forma, questa, di risarcimento specifico nei confronti della disinformazione creata.

Per quanto attiene, invece, alla liquidazione del danno, questo, secondo il decidente Collegio, non può essere effettuata secondo le indicazioni attoree, basate sul presupposto di mancata vendita di una quantità del proprio prodotto (buste di plastica biodegradabili) corrispondente a quella producibile con l'accertata quantità di vendite di "d2w" da parte convenuta e di correlativo calcolo dei mancati guadagni (tenuto conto dei costi risultanti dai propri bilanci) e ciò per le seguenti, plurime ragioni:

1°) non risulta affatto provato, anzitutto, che tutto il "d2w" venduto da parte convenuta sia stato impiegato, dai terzi acquirenti, per la produzione di buste di plastica biodegradabili, potendo esso essere servito anche per produrre altri materiali, come pellicole di imballaggio (che sono del tutto estranee alla materia del contendere in questo giudizio);

2°) non risulta affatto provato, inoltre, che tutte le buste di plastica prodotte dagli acquirenti suddetti siano state vendute in Italia (che è il luogo ove parte attrice assume essere stati tenuti, nonostante divieto, i comportamenti della convenuta), piuttosto che altrove;



3°) non risulta affatto provato, ancora, che parte attrice avesse le strutture e l'organizzazione idonee per produrre una quantità di materiale, quale quella di cui lamenta la mancata vendita;

2°) non risultano, infine, debitamente computati i maggiori costi che avrebbe comportato la produzione di una quantità di materiale, quale quella di cui parte attrice lamenta la mancata vendita, risultando il computo effettuato in base a dati di bilancio, che supponevano vendite ben minori.

Giudica, quindi, il Collegio che la liquidazione del danno subito dall'attore (sicuramente intervenuto, per essere incontestata l'avvenuta vendita, nel mercato italiano, di cui la parte attrice detiene una cospicua quota, di un notevole numero delle contestate buste di plastica realizzate con il prodotto commerciato dalla convenuta) debba essere effettuata, con criterio equitativo, nell'importo di €100.000,00:

per un verso, infatti, tale importo risulta ben giustificato alla luce dei lucri realizzati dalla convenuta con la incontestata vendita del prodotto in discussione negli anni 2011 e 2012;

per altro verso, poi, tale importo risulta giustificato alla luce del fatto che a tanto si può supporre ascendano gli utili netti (circa un quinto del totale) della vendita del prodotto in questione, da parte convenuta, poi impiegato per la produzione di buste "degradabili" vendute nel mercato italiano.

Queste considerazioni hanno convinto il Tribunale della parziale fondatezza della domanda e ne giustificano l'accoglimento nei sopradetti termini.

La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la sostanziale soccombenza (art. 91 c.p.c.): si ritiene equo liquidare tali spese, a favore di parte attrice e tenuto conto della parte accolta della domanda, in €20.000,00 per compensi.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda, respinta ogni altra richiesta ed eccezione;

accoglie

parzialmente la proposta domanda e, per l'effetto,

inibisce



a parte convenuta l'ulteriore attribuzione al proprio prodotto (d2w) della capacità di conferire biodegradabilità in conformità alla direttiva UNI EN 13432 e fissa una penale di €10.000,00 per ogni violazione dell'inibitoria;

ordina

la pubblicazione a caratteri semplici, a cura della parte attrice ed a spese della convenuta, dell'intestazione e del dispositivo della presente sentenza sul quotidiano "Il Corriere della Sera", sulla rivista "Polimerica" e, per due mesi, nella "home page" del sito "www.kromabatch.com" ;

condanna

la parte convenuta a pagare alla parte attrice l'importo di €100.000,00;

condanna

la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese del presente giudizio complessivamente liquidate in €20.000,00 ,oltre iva e cpa.

Così deciso in Milano l'8 gennaio 2015.

IL PRES. EST.

dott. Fernando Ciampi

